

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia

SEZIONE FAMIGLIA - AMBITO OSPITI

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE

Ospiti - Responsabilità Civile

Ospiti - Tutela legale

(Garanzie base obbligatorie)

Edizione 20/06/2025

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili Ed. 2024" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA.

È un prodotto di





MEDIOLANUM

PROTEZIONE CASA E FAMIGLIA

Retro di copertina



INDICE



GLOSSARIO.....	2/12
----------------	------

CHE COSA È ASSICURATO?	4/12
------------------------------	------

Art. 1. Chi e cosa può essere assicurato	4/12
--	------

Art. 2. Garanzie previste e somme massime pagabili (i massimali)	4/12
--	------

Art. 2.1. Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile (garanzia base obbligatoria)	4/12
--	------

Art. 2.2. Garanzia Ospiti - Tutela legale (garanzia base obbligatoria).....	5/12
---	------



CHE COSA NON È ASSICURATO?	7/12
----------------------------------	------

Art. 3. Cosa e chi non può essere assicurato.....	7/12
---	------



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	7/12
------------------------------------	------

Art. 4. Casi in cui si riduce l'indennizzo (limiti, scoperti e franchigie)	7/12
--	------

Art. 4.1. Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile	7/12
---	------

Art. 4.2. Garanzia Ospiti - Tutela legale.....	7/12
--	------

Art. 5. Dove sono valide le garanzie	7/12
--	------

Art. 6. Periodi di tempo durante i quali la Compagnia non paga l'indennizzo (periodi di carenza)	7/12
--	------

Art. 7. Casi in cui non si ha diritto all'indennizzo (le esclusioni).....	7/12
---	------

Art. 7.1. Esclusioni per la garanzia Ospiti - Responsabilità civile	7/12
---	------

Art. 7.2. Esclusioni per la garanzia Ospiti - Tutela legale.....	8/12
--	------



CHE OBBLIGHI HO?	9/12
------------------------	------

Art. 8. Cosa fare quando si verifica il Sinistro (la denuncia del Sinistro)	9/12
---	------

Art. 8.1. Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile	9/12
---	------

Art. 8.2. Garanzia Ospiti - Tutela legale	10/12
---	-------

Art. 9. Obblighi della persona assicurata in caso di sinistro	10/12
---	-------

Art. 10. Come la Compagnia valuta, quantifica e liquida il Sinistro	11/12
---	-------

Art. 10.1. Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile.....	11/12
---	-------

Art. 10.2. Garanzia Ospiti - Tutela legale.....	11/12
---	-------



GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in Corsivo in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Animale domestico

Cani, gatti, furetti, animali ornamentali che vivono in acqua, uccelli (tranne il pollame), roditori e conigli (ma solo se da compagnia e non per allevamento), rettili e anfibi (solo di piccole dimensioni) e gli equini (ad esempio cavalli e asini, ma solo se sono da compagnia e non per allevamento).

ARAG

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135, Verona - è la società a cui la Compagnia affida la gestione dei sinistri per la garanzia Ospiti - Tutela legale.

Bed & Breakfast

Attività a conduzione familiare, autorizzata e esercitata in maniera conforme alla legge e alle eventuali norme regionali, svolta da privati, non come imprenditori o per lavoro, dentro la propria abitazione oppure dove si vive di solito.

Casa

L'intera costruzione edile (o una sua parte) che si trova sul territorio italiano (ad esclusione, quindi, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano). Deve essere registrata al catasto come abitazione civile, con destinazione urbanistica d'uso residenziale (ad esclusione delle locazioni brevi), e può essere:

- un appartamento, cioè una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno, costituita da una parte di fabbricato, posto al piano seminterrato, terra, rialzato, primo piano o superiore;
- una villetta a schiera o plurifamiliare, cioè una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una porzione del fabbricato complessivo;
- una villa indipendente, cioè una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione.

Sono compresi: fissi e infissi, le fondamenta o opere interrato; pannelli solari (termici e fotovoltaici, escluse le batterie), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro; tinteggiature e rivestimenti, affreschi, controsoffittature e simili, statue (tutti se non hanno valore artistico); tende parasole fisse esterne, pertinenze (cioè locali come cantine, terrazze, balconi, porticati, soffitti, box sia uniti che separati dalla casa, tutti a condizione che siano indicati a catasto come una sua parte), giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre fisse su porte, finestre, vetrate e pareti; impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni che devono essere considerati immobili per natura e destinazione (ma non gli impianti d'allarme e antincendio). Se si assicura una sola parte di un condominio (ad es. uno o più appartamenti), sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune. La casa per poter essere assicurata deve:

- essere destinata per almeno 2/3 della superficie come abitazione civile o uffici/studi professionali (nel calcolo della superficie abitativa sono compresi box, cantine, garage condominiali e sottotetti non praticabili);
- essere costruita con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. I solai e le travi del tetto, nonché rivestimenti e isolanti, possono essere di qualsiasi materiale ma solo se attaccati a strutture in mattoni o in altri materiali incombustibili;
- non essere abusiva e avere conformità urbanistica o edilizia e catastale.

Se la casa fa parte di una costruzione più grande, tutta la costruzione deve rispettare i requisiti sopra indicati.

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Contraente

Chi stipula il contratto di assicurazione per proteggere sé stesso e/o altre persone; può gestire il contratto e ha obblighi e diritti (ad esempio chiedere che non venga rinnovato).

Famiglia (del contraente)

I membri della famiglia del contraente che convivono con il contraente stesso e compaiono sul suo certificato di "stato di famiglia", quando si verifica un sinistro. Consideriamo membri della famiglia anche i conviventi "more uxorio" (cioè che vivono con il contraente come se fossero marito e moglie pur non essendo sposati) e i figli fiscalmente a carico del contraente anche se non convivono con lui.

**Indennizzo**

La somma che la Compagnia deve pagare a una persona assicurata in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole garanzie.

Massimale

La somma massima dovuta dalla Compagnia alla persona assicurata in caso di sinistro.

Modulo di proposta

Il modulo della Compagnia che deve essere compilato e firmato per chiedere di essere protetti con la Polizza "Mediolanum Protezione Casa e Famiglia", contiene informazioni e dichiarazioni rilevanti per la validità della polizza stessa.

Perito

Esperto che può essere incaricato di svolgere un accertamento tecnico (la cosiddetta perizia). In una controversia questo incarico può essere dato da una delle parti (si chiama consulente tecnico di parte, CTP) oppure dal giudice (si chiama consulente tecnico d'ufficio, CTU).

Persona assicurata

Chi è protetto con le coperture assicurative offerte nell'ambito Ospiti. Fino a quando la Compagnia non comunica l'attivazione della polizza la definiamo assicurando. Può coincidere con il contraente.

Polizza (contratto di)

Il contratto con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di una somma prestabilita (il premio), si fa carico della copertura di un rischio al posto della persona assicurata e si obbliga a pagarle l'indennizzo previsto dal contratto stesso se si verifica un evento dannoso (il sinistro).

Sinistro

L'evento dannoso al verificarsi del quale è prestata la copertura assicurativa, se ricorrono le condizioni previste dalla polizza.



Questo documento contiene le norme specifiche che regolano le garanzie della sezione Famiglia - Ambito Ospiti e deve essere letto insieme alle "Norme generali che regolano la polizza", di cui è un'integrazione indispensabile perché completa le previsioni contrattuali per queste garanzie.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE OSPITI - RESPONSABILITA' CIVILE e OSPITI - TUTELA LEGALE (garanzie base obbligatorie)



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1. Chi e cosa può essere assicurato

L'ambito Ospiti, della sezione Famiglia, può essere scelto dal proprietario per proteggere una *Casa* che dà in affitto **con contratti che durano al massimo 30 giorni e non rientrano nell'attività d'impresa o nell'attività di lavoro** (in termini giuridici sono i contratti di locazione breve, come definiti dall'Agenzia delle Entrate).

La *Casa*, oltre alle caratteristiche descritte nel glossario, deve:

- trovarsi sul territorio italiano (ad esclusione, quindi, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano);
- essere destinata per almeno 2/3 della superficie ad abitazione civile o uffici/studi professionali anche con destinazione d'uso differente (nel calcolo della superficie abitativa sono compresi box, cantine, garage condominiali e sottotetti non praticabili);
- essere costruita con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in Materiale incombustibile. I solai e le travi del tetto, nonché rivestimenti e isolanti, possono essere di qualsiasi materiale ma solo se attaccati a strutture in mattoni o in altri materiali incombustibili;
- non essere abusiva e avere conformità urbanistica o edilizia e catastale.

Inoltre, può essere costruita con caratteristiche di bioedilizia se viene rilasciata dall'impresa costruttrice a lavori ultimati una di queste certificazioni: SALE, CASA CLIMA o ARCA.

La stessa certificazione viene chiesta anche per poter pagare l'*Indennizzo* dopo un evento dannoso (il *Sinistro*).

Consideriamo proprietari della *Casa*: il *Contraente*, il coniuge (cioè sua moglie o marito), la persona convivente con il *Contraente* come se fossero sposati (in termini giuridici si parla di convivente more uxorio), o i membri della *Famiglia* del *Contraente* che compaiono nel suo certificato di stato di famiglia e sono proprietari almeno di una parte della *Casa*, anche se non possiedono il terreno su cui è costruita (in termini giuridici si parla di proprietà superficiaria) oppure possono servirsene come vogliono o abitarci (in termini giuridici si dice che una persona vanta il diritto di usufrutto o il diritto di abitazione di un immobile, come definiti dal Codice Civile).

Consideriamo ospite SOLO chi vive nella *Casa* con un contratto di affitto che dura meno di 30 giorni.

Art. 2. Garanzie previste e somme massime pagabili (i massimali)

Di seguito vediamo quali sono le garanzie base obbligatorie dell'ambito Ospiti e spieghiamo cosa prevedono e quali sono le somme massime che paghiamo alla *Persona assicurata* in caso di *Sinistro*.



Ospiti - Responsabilità Civile

Ospiti - Tutela legale

Art. 2.1. Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile (garanzia base obbligatoria)

Con questa garanzia si possono proteggere le persone assicurate, già indicate all'*art. 1*, dalle richieste di risarcimento per Responsabilità Civile, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, se un fatto imprevisto o casuale (cioè accidentale) relativo alla *Casa* di cui si è proprietari o affittuari provoca danni a cose o lesioni (cioè danni fisici o morte) a altre persone (i cosiddetti terzi) e animali.

La garanzia copre i danni conseguenti all'aver preparato o offerto la prima colazione agli ospiti, se la *Casa* è anche un



Bed & Breakfast. Se il cibo o le bevande offerti sono preparati nella *Casa*, copriamo anche i danni che sono dovuti a difetti che erano già presenti nei prodotti utilizzati.

In tutti questi casi la *Compagnia* paga...

MASSIMALI

... al massimo una somma di 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 o 3.000.000 di euro a seconda della scelta che il *Contraente* fa quando compila il *Modulo di proposta*, anche se è assicurata più di 1 *Casa* (fino a un massimo di 4, indicate sul *Modulo di proposta*).

➡ Oltre a quanto scritto qui vanno sempre verificati le esclusioni, i limiti (artt. 4.I e 7.I), i casi in cui cessa la copertura assicurativa (art. 8 delle "Norme generali che regolano la polizza") e l'obbligo, in caso di *Sinistro*, di avvisare ogni altra compagnia assicurativa con cui si ha una polizza che copre lo stesso rischio (art. 20 delle "Norme generali che regolano la polizza").

! È IMPORTANTE SAPERE

Le somme da risarcire comprendono il capitale, gli interessi e le spese legali.

Non sono considerati terzi, e quindi non paghiamo i danni subiti da:

- a) persone assicurate, loro genitori e figli;
- b) qualsiasi altro parente o affine (cioè un parente della moglie o del marito) che convive con le persone assicurate;
- c) addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari, mentre svolgono il proprio lavoro, se non subiscono lesioni gravi o gravissime (come definite dal Codice Penale) o addirittura muoiono, oppure in caso di azioni di rivalsa dell'INAIL per le somme che la *Persona assicurata* è tenuta a pagare ai sensi della normativa italiana per gli infortuni sul lavoro.

Approfondiamo cosa sono le lesioni gravi o gravissime e le azioni di rivalsa dell'INAIL.

Sono **lesioni gravi**, secondo il Codice Penale:

- 1) quelle da cui deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona, oppure una malattia o un'incapacità che non permette di svolgere le proprie ordinarie occupazioni per più di 40 giorni;
- 2) quelle che producono l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Sono **lesioni gravissime**, secondo il Codice Penale:

- 1) quelle da cui deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) quelle che provocano la perdita di un senso;
- 3) quelle che provocano la perdita di un arto, o una mutilazione che rende l'arto inservibile, oppure provocano la perdita dell'uso di un organo o della capacità di generare figli o causano una permanente e grave difficoltà di parlare.

Si ha un'**azione di rivalsa** quando l'INAIL agisce nei confronti dei responsabili di un infortunio o di una malattia professionale per il recupero delle prestazioni pagate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi (in caso di evento mortale).

Per **infortunio** intendiamo ogni evento provocato da un fattore esterno, imprevisto e violento, che causa a una persona assicurata danni fisici riscontrabili e accertabili in maniera obiettiva.

Per **malattia** intendiamo l'alterazione dello stato di salute che non dipende da infortunio (ad esempio un infarto).

Se la *Casa* assicurata è già protetta da un'altra polizza, in caso di *Sinistro* paghiamo alla *Persona assicurata* l'eventuale differenza tra la somma già pagata da quest'altra polizza e l'effettivo danno subito, sempre nel rispetto del *Massimale* scelto. In termini assicurativi si dice che la garanzia opera a secondo rischio.

Anche se uno o più sinistri colpiscono più case assicurate con una polizza "Mediolanum Protezione Casa e Famiglia" o con un'altra polizza della *Compagnia* per Responsabilità Civile, l'*Indennizzo* massimo che siamo tenuti a pagare non può MAI superare in totale la somma di 6.000.000 euro per ogni *Sinistro* e per ciascun anno assicurativo, e non conta quante sono le case coinvolte e l'ammontare della richiesta di risarcimento.

Art. 2.2. Garanzia Ospiti - Tutela legale (garanzia base obbligatoria)

Con questa garanzia - fornita in collaborazione con la società ARAG - le persone assicurate si possono proteggere se



nasce una controversia legale perché sono proprietari o affittuari di una *Casa* assicurata e quindi devono pagare:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione in un procedimento che si può svolgere sia davanti a un giudice (cioè in sede giudiziale) sia in una sede diversa per la soluzione amichevole delle liti (cioè la cosiddetta sede stragiudiziale, come l'arbitrato, la negoziazione assistita e la mediazione) oppure per la querela (cioè la richiesta di punire chi ha commesso un reato, fatta da chi lo ha subito, davanti a un'autorità giudiziaria) a cui fa seguito il rinvio a giudizio dell'altra parte in sede penale;
- i compensi per l'avvocato che compare nel procedimento al posto dell'avvocato incaricato dalla *Persona assicurata* (in termini giuridici è chiamato avvocato domiciliatario), ma soltanto se nominato da ARAG;
- le spese se perde la lite (le cosiddette spese di soccombenza), le spese per un pignoramento (le cosiddette spese di esecuzione forzata) fino a due tentativi per ogni *Sinistro*, le spese dell'organismo di mediazione (cioè uno dei modi di risolvere la controversia senza doversi presentare davanti a un giudice) solo se la mediazione è obbligatoria, le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore sia degli arbitri, le spese previste nel "Testo Unico in materia di spese di giustizia", le spese di investigazione difensiva in un procedimento penale;
- i compensi dei periti.

In particolare, le persone assicurate sono protette per:

- le **controversie su diritto di proprietà e altri diritti** che permettono di disporre come si vuole delle cose (in termini giuridici si parla di diritti reali, come ad esempio il diritto d'uso). In tema di usucapione (cioè un modo per chiedere di diventare proprietario di una cosa, che appartiene ad altri, perché la si usa o possiede da tempo), l'origine della controversia coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, che deve essere fatta mentre la *Polizza* è ancora valida;
- le **spese sostenute in procedimenti penali**, per delitti colposi (come definiti dal Codice Penale) o per contravvenzioni (ad esempio multe);
- l'**impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie** (ad esempio la sospensione di una autorizzazione) e **pecuniarie** (ad esempio una multa) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma solo se una *Persona assicurata* ha commissionato lavori di ristrutturazione o manutenzione di una *Casa*. Per questi casi, se una *Persona assicurata* lo chiede, ARAG provvede a scrivere e presentare l'opposizione o il ricorso. La *Persona assicurata*, se vuole, può consegnare ad ARAG il provvedimento sanzionatorio in originale entro 5 giorni da quando gli viene notificato per permettere a ARAG di scrivere l'impugnazione.

In tutti questi casi la *Compagnia* paga...

MASSIMALI

... al massimo una somma di 10.000 euro per ogni *Sinistro*.

La somma che la *Compagnia* paga non potrà mai superare 40.000 euro per ogni anno in cui si rinnova la *Polizza* e quindi si è assicurati.

➡ Oltre a quanto scritto qui vanno sempre verificati le esclusioni, i limiti (artt. 4.2 e 7.2) e i casi in cui cessa la copertura assicurativa (art. 8 delle "Norme generali che regolano la polizza").

! È IMPORTANTE SAPERE

Con questa garanzia si possono proteggere fino a un massimo di 4 case indicate sul *Modulo di proposta*.

Se il procedimento si svolge davanti a un giudice, la cosiddetta fase giudiziale, i compensi dell'avvocato sono coperti per un solo avvocato per ogni grado di giudizio, ma bisogna avvisare prima la *Compagnia*.

Approfondiamo cos'è il grado di giudizio

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione che è stata emessa in primo grado. Si dice giudizio di primo grado quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, di secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui un altro giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, cioè di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge davanti alla Corte di Cassazione.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3. Cosa e chi non può essere assicurato

Con l'ambito Ospiti della sezione Famiglia, non possono essere assicurate la *Casa* e le persone che non hanno le caratteristiche indicate all'art. 1.



Oltre a quanto scritto qui, vanno SEMPRE verificati i casi in cui non si ha diritto all'*Indennizzo* (art. 7).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4. Casi in cui si riduce l'indennizzo (limiti, scoperti e franchigie)

Ci sono alcuni casi in cui l'*Indennizzo* subisce delle limitazioni e quindi viene ridotto perché una parte del danno non può essere pagata e rimane quindi a carico della *Persona assicurata* oppure perché la garanzia si attiva solo se il *Sinistro* supera un determinato importo (in termini assicurativi si parla di limitazioni, scoperti e franchigie).

Art. 4.1. Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile

Rimane a carico della *Persona assicurata* una somma di 250 euro per ogni *Sinistro* (in termini assicurativi si parla di franchigia).

Art. 4.2. Garanzia Ospiti - Tutela legale

Se la controversia nasce tra le persone assicurate con questa Polizza, la garanzia tutela solo il *Contraente*.

Se la controversia riguarda l'impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della salute e della sicurezza, la garanzia si attiva solo se l'importo da pagare (in termini giuridici si parla di valore della lite o di importo della sanzione) è superiore a 250 euro.

Se la *Persona assicurata* è già protetta con un'altra polizza per cui una compagnia assicurativa sta gestendo una controversia al suo posto, questa garanzia copre le spese legali solo per l'eventuale differenza tra la somma già pagata dall'altra polizza e il loro importo complessivo, sempre nel rispetto del *Massimale* scelto. In termini assicurativi si dice che la garanzia opera a secondo rischio.

Art. 5. Dove sono valide le garanzie

Le garanzie dell'ambito Ospiti della sezione Famiglia sono valide SOLO sul territorio italiano; sono quindi esclusi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

Art. 6. Periodi di tempo durante i quali la Compagnia non paga l'indennizzo (periodi di carenza)

PERIODI DI CARENZA

Per la sola garanzia Ospiti - Tutela legale, le persone assicurate con questa garanzia sono protette SOLO dopo che è passato un determinato periodo di tempo dal giorno in cui la *Polizza* è attiva (in termini assicurativi si parla di periodi di carenza).

In particolare, devono essere trascorsi almeno 3 mesi da quando è attiva la Polizza. Il periodo di carenza NON si applica alle controversie che riguardano i danni extracontrattuali per la violazione o presunta violazione (cioè quando è solo ipotizzata) di norme penali o amministrative.

Art. 7. Casi in cui non si ha diritto all'indennizzo (le esclusioni)

Ci sono casi in cui anche se si verifica un *Sinistro* non si ha diritto a nessun *Indennizzo*. Vediamo quali sono per ciascuna garanzia nei punti successivi di questo articolo.

Art. 7.1. Esclusioni per la garanzia Ospiti - Responsabilità civile

ESCLUSIONI

Le persone assicurate NON hanno diritto a ricevere l'*Indennizzo* per i danni:

- agli oggetti che appartengono agli ospiti;
- alle cose vendute o ai cibi e alle bevande preparati o offerti agli ospiti, se la *Casa* è anche un *Bed & Breakfast*. Inoltre, non sono coperte le spese per la loro riparazione, sostituzione o ritiro. Questa esclusione non si applica



- ai cibi e alle bevande della prima colazione;
- c) che derivano dall'essere proprietari di case diverse da quelle assicurate con questa polizza;
 - d) dovuti a esplosione o emanazione di calore o da radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o da contaminazioni senza considerare ciò che le provoca;
 - e) che derivano in maniera diretta o indiretta da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall'amianto o da prodotti che lo contengono;
 - f) che derivano dall'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del terreno, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, cambiamenti o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo che viene estratto per essere sfruttato;
 - g) dovuti ad azioni commesse, o che sono state permesse, dalla *Persona assicurata* con l'intenzione ingannevole di ottenere l'*Indennizzo* dalla *Compagnia* (in termini giuridici si parla di dolo);
 - h) che derivano da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria della *Casa*. Questa esclusione non vale per i danni provocati da chi è stato incaricato dalla *Persona assicurata* di fare questi lavori;
 - i) causati da umidità, sgocciolamento, trasudamento, infiltrazione e da locali della *Casa* malsani (cioè dannosi per la salute di chi ci vive);
 - j) che derivano dall'esercizio di qualsiasi attività che viene svolta come una professione o come attività organizzata. Questa esclusione non vale per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari;
 - k) che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - l) che sono una conseguenza del non aver rispettato obblighi contrattuali o fiscali.

Art. 7.2. Esclusioni per la garanzia Ospiti - Tutela legale

ESCLUSIONI

Se la *Polizza* non lo prevede, le persone assicurate NON hanno diritto a ricevere l'*Indennizzo* quando si verifica una controversia:

- a) in tema di diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) in materia fiscale o amministrativa;
- c) per fatti dovuti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate (cioè sospensioni dell'attività aziendale e dello stipendio decise dal datore di lavoro durante una lotta sindacale), oppure al possedere o impiegare sostanze radioattive;
- d) per fatti dovuti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto dalle autorità lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- e) per azioni commesse dalla *Persona assicurata*, o che la stessa ha consentito di commettere con l'intenzione ingannevole di ottenere l'*Indennizzo* dalla *Compagnia* (in termini giuridici si parla di dolo);
- f) per fatti non imprevisi o casuali (cioè accidentali) che inquinano l'ambiente;
- g) relative all'acquisto, vendita o permuta (cioè lo scambio) di case e operazioni di leasing (cioè un finanziamento) immobiliare;
- h) relative a case di nuova costruzione e ai relativi contratti di fornitura o posa in opera (cioè costruzione o montaggio) di materiali o impianti;
- i) relative alla trasformazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione della *Casa* o di sue parti, con o senza ampliamento di volumi;
- j) con la *Compagnia*;
- k) con l'intermediario che distribuisce questa polizza;
- l) per adesione a azioni legali collettive promosse da più persone, vittime ad esempio di raggiri o disservizi, o da associazioni di consumatori per ottenere il risarcimento dei danni (sono le cosiddette class action e azioni rappresentative);
- m) relativa alla vita privata;
- n) relativa agli animali domestici di proprietà delle persone assicurate o che sono stati affidati in modo temporaneo a loro;
- o) su case utilizzate direttamente dalle persone assicurate;
- p) case di proprietà delle persone assicurate ma affittate a terzi con contratti di affitto che durano più di 30 giorni.



Inoltre, non sono MAI coperte anche le seguenti spese:

- a) compensi dell'avvocato per la querela a cui non fa seguito il rinvio a giudizio dell'altra parte in sede penale;
- b) compensi dell'avvocato domiciliatario, se non nominato da ARAG;
- c) per l'indennità di trasferta;
- d) per un pignoramento (le cosiddette spese di esecuzione forzata) oltre i 2 tentativi per ogni *Sinistro*;
- e) dell'organismo di mediazione (cioè uno dei modi di risolvere la controversia senza doversi presentare davanti a un giudice), se la mediazione non è obbligatoria;
- f) per imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese previste nel "Testo Unico in materia di spese di giustizia";
- g) per multe, ammende e sanzioni in denaro;
- h) pagate a favore delle parti civili costituite contro la *Persona assicurata* nei procedimenti penali;
- i) non concordate con ARAG;
- j) per ogni duplicazione di onorari, nel caso ci sia un avvocato domiciliatario;
- k) recuperate dalla controparte;
- l) sostenute in caso di opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza, se le persone assicurate non hanno commissionato i lavori di ristrutturazione o manutenzione di case che utilizzano direttamente;
- m) sostenute per la fase stragiudiziale (come abbiamo già spiegato), se non è gestita da ARAG;
- n) sostenute per gli accordi economici tra la *Persona assicurata* e l'avvocato, per la transazione della controversia (cioè chiuderla con un accordo tra le parti) e per l'intervento di periti o di consulenti tecnici scelti dalla *Persona assicurata*, se non autorizzate prima da ARAG.



CHE OBBLIGHI HO?

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 8. Cosa fare quando si verifica il Sinistro (la denuncia del Sinistro)

Art. 8.1. Garanzia Ospiti – Responsabilità Civile

Il *Sinistro* va comunicato alla *Compagnia* il prima possibile e comunque entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, in uno dei seguenti modi:



sul sito www.mediolanumassicurazioni.it - Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro



posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., ufficio SI.R.E. - Palazzo Meucci, Via E. Doris, 20079 Basiglio, Milano 3 - Milano



e-mail: sire@mediolanum.it



contattando il Family Banker

È molto importante fare la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni e fare tutto il possibile per non aggravare il danno, anzi bisogna cercare di diminuirlo, perché **in caso contrario la *Persona assicurata* potrebbe perdere il diritto all'Indennizzo** (se lo fa con l'intenzione di ottenere una somma più alta, cioè con dolo) **o vederlo ridotto** (se lo fa per negligenza, imprudenza o imperizia, cioè con colpa) secondo quanto previsto dal Codice Civile, come spieghiamo all'art. 13 delle "Norme generali che regolano la polizza".

! È IMPORTANTE SAPERE

La denuncia del *Sinistro* da inviare alla *Compagnia* entro i 5 giorni deve contenere:

La denuncia del *Sinistro* deve contenere:

- il giorno e il luogo in cui è avvenuto il *Sinistro* (indirizzo completo);
- la causa del *Sinistro* e la descrizione dettagliata di come è avvenuto;
- i dati anagrafici della persona danneggiata;
- l'elenco delle cose danneggiate con specificato il loro valore e se si possono riparare.

Nel momento in cui la *Compagnia* riceve la comunicazione, viene aperta una pratica la cui gestione è affidata ad un

incaricato (il tutor) che, se necessario, chiede alla *Persona assicurata* ulteriore documentazione.

Art. 8.2. Garanzia Ospiti – Tutela legale

Premettiamo che la *Compagnia* affida a ARAG la gestione dei sinistri per questa Garanzia.

Quindi, la *Persona assicurata* deve comunicare il *Sinistro* a ARAG il prima possibile da quando si verifica, e comunque entro 2 anni da quando viene chiusa la *Polizza* (o le eventuali polizze con cui se ne sostituisce una precedente senza interrompere questa copertura assicurativa).

La comunicazione deve essere fatta in uno dei seguenti modi:



sul sito www.arag.it/Mediolanum, o anche sul sito www.mediolanumassicurazioni.it – Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro, accedendo con il proprio codice fiscale, numero di polizza e nome del Contraente.



posta raccomandata a ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona

La data in cui si verifica il *Sinistro* è il giorno in cui si verifica l'evento da cui nasce la Controversia, che può essere:

- il danno o probabile danno extracontrattuale subito dalla *Persona assicurata*;
- la violazione o probabile violazione di un contratto;
- la violazione o probabile violazione di una norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, in caso di opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- la prima contestazione della richiesta di usucapione che deve avvenire mentre la *Polizza* è attiva.

! È IMPORTANTE SAPERE

Se si sovrappongono più eventi della stessa tipologia, la data in cui si verifica il *Sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento.

Se più eventi sono tra loro collegati, avvengono uno di seguito all'altro o comunque sono riconducibili a un unico contesto, anche se coinvolgono più persone, sono considerati e trattati come se fossero un unico *Sinistro* e la data in cui si verifica è quella in cui si è verificato il primo degli eventi.

Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso *Sinistro*, il *Massimale* previsto per questa garanzia (art 2.2) è unico per tutte loro e viene diviso in parti uguali, a prescindere da chi paga le spese per la tutela legale. Quando si chiude il *Sinistro*, se il *Massimale* non è esaurito, la somma residua è di nuovo divisa in parti uguali solo tra chi ha ricevuto un rimborso parziale delle spese che ha in effetti pagato.

Art. 9. Obblighi della persona assicurata in caso di sinistro

Per la sola garanzia Ospiti – Tutela legale, la *Persona assicurata* ha l'obbligo di informare ARAG in maniera completa e veritiera su tutti i dettagli del *Sinistro*, e ha anche l'obbligo di metterle a disposizione, se vengono richiesti, tutti i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative. Se la *Persona assicurata* non rispetta questi obblighi, ARAG non può essere ritenuta responsabile né di eventuali ritardi nella gestione del *Sinistro* o nella sua valutazione, né del fatto che è scaduto il tempo entro cui era possibile far valere i diritti (in termini giuridici si parla di prescrizione e decadenza).

SOLO per il caso di opposizione a sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza, la *Persona assicurata*, se vuole, può consegnare a ARAG l'originale del provvedimento con cui gli è stata notificata la sanzione entro 5 giorni da quando lo riceve per permettere a ARAG di scrivere l'impugnazione.

La *Persona assicurata* deve comunicare a ARAG se ci sono altre polizze che coprono lo stesso rischio e ha l'obbligo di comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, per permettere di ripartire in modo corretto le spese tra tutti (come spiegato all'art. 20 delle "Norme generali che regolano la polizza").

La *Persona assicurata*, inoltre, dopo la denuncia del *Sinistro* deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze (sia aggravanti che attenuanti) dello stesso, anche se non sono cambiate. Questo è importante per consentire la gestione del *Sinistro* e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione (cioè il far trascorrere il tempo entro cui la legge italiana prevede che una persona possa far valere il proprio diritto).

Infine, la *Persona assicurata* ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute o anticipate da ARAG, se



ha il diritto di chiederle e ottenerle dalla controparte.

Art. 10. Come la Compagnia valuta, quantifica e liquida il Sinistro

Art. 10.1. Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile

I danni da responsabilità civile vengono valutati e quantificati tenendo in considerazione le richieste del danneggiato e attraverso una stima fatta dai nostri periti.

La *Compagnia*, fino a quando ne ha interesse, gestisce a nome della *Persona assicurata* le eventuali controversie civili e penali sia nei procedimenti che si svolgono davanti a un giudice (la sede giudiziale) sia nei tentativi di soluzione amichevole delle liti (cioè la sede stragiudiziale). Per farlo può designare, se serve, legali o tecnici e avvalersi di tutti i diritti e possibilità che spetterebbero alla *Persona assicurata*.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione legale che viene promossa contro la *Persona assicurata*, fino a un importo pari a un quarto del *Massimale* scelto sul *Modulo di Proposta*, come previsto dal Codice Civile. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo limite, le spese vengono ripartite fra la *Compagnia* e la *Persona assicurata* in proporzione all'interesse di ciascuna, come previsto dal Codice civile.

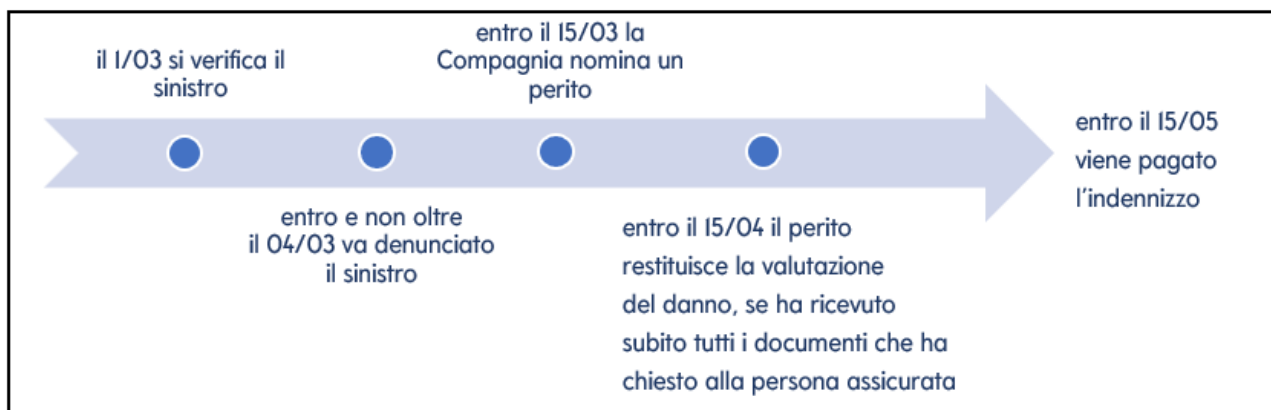
NON indennizziamo:

- le spese sostenute dalla *Persona assicurata* per i legali o tecnici che non abbiamo scelto anche noi;
- le multe, le ammende e le spese previste nel "Testo Unico in materia di spese di giustizia" in una controversia penale.

La *Persona assicurata* è responsabile di ogni danno nei confronti della *Compagnia* causato dal non aver rispettato quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione. Se poi si dovesse scoprire che la *Persona assicurata* ha agito in accordo o come complice (cioè in connivenza) dei danneggiati o ne ha favorito le richieste di risarcimento, perde ogni diritto previsto dal contratto di polizza.



Riassumiamo quindi in pochi passaggi cosa succede da quando si verifica un *Sinistro* fino al suo pagamento, illustrando anche i tempi massimi riferiti ad ogni singola scadenza, nell'ipotesi che la *Compagnia* nomini un *Perito* e che lo stesso riceva dalla *Persona assicurata* tutti i documenti subito dopo la richiesta:



Art. 10.2. Garanzia Ospiti - Tutela legale

LA VALUTAZIONE

Quando riceve la denuncia del *Sinistro*, ARAG verifica la copertura assicurativa e quanto sono valide le ragioni della *Persona assicurata* in una controversia.

Gestisce la fase stragiudiziale, cioè si attiva per risolvere la controversia con l'accordo delle parti e si riserva la possibilità di affidarne la gestione a un avvocato di sua scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale (cioè in un procedimento davanti a un giudice), comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica per prima cosa l'idoneità delle prove e delle argomentazioni che la *Persona assicurata* ha l'obbligo di fornire.

Nella fase giudiziale, la *Persona assicurata* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- del tribunale che è competente a decidere sulla controversia (in termini giuridici ha giurisdizione), oppure
- del proprio comune di residenza o sede legale; nel caso sia necessario scegliere un avvocato domiciliatario, la



scelta spetta a ARAG.

L'incarico all'avvocato o al *Perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, viene conferito dalla *Persona assicurata*; quindi, ARAG non è responsabile del loro operato.

! È IMPORTANTE SAPERE

Se la *Persona assicurata* non è d'accordo con ARAG sulla gestione del *Sinistro*, la decisione può essere affidata a un arbitro, scelto insieme, che decide in modo equo. Se non si trova l'accordo sulla scelta dell'arbitro, la decisione viene presa dal presidente del tribunale competente sulla questione, secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. La *Persona assicurata* e ARAG (cioè le due parti) contribuiscono ciascuna alla metà delle spese arbitrali, senza considerare quale sia l'esito dell'arbitrato.

Dopo aver tentato di risolvere il disaccordo in maniera amichevole, è comunque possibile attivare un procedimento davanti a un giudice.

Se l'interesse della *Persona assicurata* è in conflitto con quello di ARAG, la *Persona assicurata* ha sempre il diritto di scegliere il proprio avvocato.

LA LIQUIDAZIONE

Il pagamento delle spese coperte da questa *Polizza* avviene entro 30 giorni da quando vengono ottenute tutte le informazioni e tutta la documentazione di cui ARAG ha bisogno. Prima però valuta sempre la congruità dell'importo richiesto.

Le spese per gli accordi economici tra la *Persona assicurata* e l'avvocato, per la transazione della controversia e per l'intervento del *Perito* o del consulente tecnico di parte, sono coperte SOLO se sono state prima autorizzate da ARAG, che può pagare in modo diretto i compensi a questi professionisti dopo aver definito l'importo dovuto. ARAG fa il pagamento per conto della *Persona assicurata*, sulla base di quanto previsto da questo contratto di assicurazione, ma NON diventa in modo diretto responsabile nei confronti di questi professionisti.

Se invece è la *Persona assicurata* a pagare i professionisti, allora ARAG rimborsa queste somme dopo aver ricevuto la documentazione che prova l'avvenuto pagamento.

Retro di copertina

Sede Legale: Palazzo Meucci
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 – P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio.

mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

Edizione 20/06/2025

È un prodotto di

